



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 42/19/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DITTA CARRILLO / R.T.I. S.P.A.
(GU14/1074/17)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (di seguito “*Regolamento*”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 203/18/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;

VISTA l’istanza della sig. Carrillo, titolare dell’omonima ditta individuale, del 29 maggio 2017;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La ditta individuale Carrillo, titolare del contratto indentificato con il codice cliente n. 1 - 105702995412, ha contestato il mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte della società R.T.I. S.p.A.

In particolare, l’istante, titolare di un contratto “*Mediaset Premium*” comprensivo del pacchetto “*Champions*” ha lamentato la trasmissione in chiaro da parte della società R.T.I. S.p.A. di alcune partite di tale competizione “*senza che ciò fosse presente nel contratto*”.

In base a tali premesse, l’utente ha richiesto:

- i. la liquidazione degli indennizzi per i disagi subiti e lo storno delle fatture;
- ii. il rimborso delle spese procedurali.

2. La posizione dell’operatore

La società R.T.I. S.p.A. nella propria memoria ha rappresentato quanto segue “*preliminarmente si evidenzia che il segnalante non può essere qualificato quale utente finale ai sensi dell’articolo 1, dell’allegato alla delibera n. 173/07/CONS, in quanto il*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sig. Carrillo ha stipulato il contratto “Mediaset Premium Club” al fine di fornire un servizio di pay tv agli avventori del locale pubblico dal medesimo gestito (centro scommesse e bookmaker “Gold Bet”) Da ciò discende l’inapplicabilità della delibera sopracitata e l’incompetenza dell’Autorità a conoscere della presente controversia, che non coinvolge l’utente finale, bensì un utente professionale. La competenza dovrà essere necessariamente demandata alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria ed in particolare al giudice del Tribunale di Roma. I rilievi preliminari appena illustrati hanno carattere assorbente ai fini dell’archiviazione del procedimento. Per mero scrupolo di completezza, si ritiene tuttavia opportuno rilevare che l’istanza avversaria appare manifestatamente infondata anche nel merito. Infatti la società esponente ha perfettamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del sig. Carrillo che ha potuto accedere, grazie al pacchetto “Champions e Sport” dallo stesso acquistato ad una serie notevolissima di contenuti televisivi pregiati ed esclusivi, fruibili anche in alta definizione ed ultra HD - 4K, e in ogni caso, non disponibili sui canali “in chiaro”. Infatti il segnalante non si duole della mancata o non regolare erogazione del servizio o dei contenuti televisivi acquistati, né di altri presunti disservizi di ordine amministrativo, bensì ha solo lamentato il fatto che nel contratto dallo stesso stipulato nel settembre 2016 con Mediaset Premium S.p.A. non fosse stato indicato che R.T.I. S.p.A. avrebbe trasmesso, tramite le proprie reti televisive, alcune delle partite del medesimo torneo. Sul punto, Mediaset Premium non ha mai assunto contrattualmente l’impegno di non consentire la trasmissione in chiaro di alcune partite della competizione calcistica in discorso, né avrebbe mai potuto assumere verso i propri clienti un ipotetico impegno di tale genere, sia in virtù degli accordi di licenza intercorsi con l’UEFA (che prevedono che per ciascun turno di competizione una partita sia trasmessa sui canali free del Gruppo Mediaset, sia in ossequio agli obblighi sanciti dall’articolo 32 ter del d. lgs del 31 luglio 2005 n. 177 e dalla delibera n. 131/12/CONS che impongono la trasmissione in chiaro di eventi di speciale rilevanza, quali sono le finali e le semifinali di Champions che coinvolgono squadre italiane. Peraltro costituisce un dato di comune esperienza quello per cui chi è interessato a sottoscrivere un abbonamento di pay tv relativo ad eventi sportivi attribuisce valore economico all’evento nel suo complesso, e ragionevolmente pondera l’acquisto pur sapendo che alcune fasi dello stesso sono destinate alla trasmissione in chiaro. Si chiede pertanto l’archiviazione del procedimento”.

3. Motivazione della decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si deve rilevare che il sig. Carrillo, titolare dell’omonima ditta individuale, quale esercente di attività di *bookmaker* e scommesse, nonché attività connesse alle lotterie, ha sottoscritto in data 6 settembre 2016 il contratto *Mediaset Premium Club* dedicato esclusivamente al “titolare del Locale Pubblico utente del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio, che sottoscrive la Richiesta di Fornitura del Servizio Premium Club indicando le informazioni relative al Locale Pubblico dove avviene la fruizione del Servizio per scopi relativi alla propria attività imprenditoriale”, così come viene definito il “Contraente” ai sensi dell’articolo 1, delle Condizioni generali di fornitura del servizio Mediaset Premium Club. Sotto il profilo formale, in ragione di siffatto inquadramento, la società R.T.I. S.p.A. ha inteso sollevare in memoria il difetto di legittimazione attiva del sig. Carillo in ordine alla richiesta di risoluzione della controversia insorta ai sensi dell’articolo 14, del Regolamento, puntualizzando la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, in conformità alla clausola contrattuale di cui all’articolo 19, comma 2, delle medesime condizioni contrattuali, secondo cui “tutte le controversie derivanti dal Contratto o sorte in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma”. Al riguardo, va evidenziato che l’uso professionale del servizio, nonché il collegamento del predetto contratto con l’attività professionale dell’istante, rivestendo un ruolo tutt’altro che marginale, quantomeno trascurabile nel contesto dell’operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso, sembrerebbe precludere l’ambito applicativo dell’articolo 2, del Regolamento anche in ragione dell’accessibilità al pubblico della fornitura del servizio acquistato per l’esercizio della specifica attività commerciale.

Tuttavia, a prescindere dall’eccezione di rito sollevata dalla società R.T.I. S.p.A. in ordine all’uso professionale del servizio, nel merito si deve evidenziare che il rappresentante della ditta Carrillo ha formulato una istanza priva di elementi precisi e dettagliati ed ha prodotto in copia agli atti una scarsa documentazione, dalla quale non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le doglianze genericamente asserite dall’istante medesimo. Nello specifico, va evidenziato che l’istante lamenta la trasmissione in chiaro di alcune partite del pacchetto “Champions”, non prevista nel contratto, senza fare alcun riferimento alle competizioni e alla data di relativa irradiazione. Peraltro, non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di contestazione da parte dell’istante antecedente al deposito dell’istanza di conciliazione presentata al CORECOM Campania in data 17 maggio 2017. Al riguardo, in assenza di specifica clausola di esclusiva, nel caso di specie non va ravvisato alcun inadempimento contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 14 delle Condizioni che regolano il contratto di fornitura del Servizio Premium Club, secondo il quale “il contraente prende, inoltre, atto del fatto che (i) i contenuti trasmessi da Mediaset Premium, ma editi da terzi, non sono nella disponibilità di Mediaset; ovvero (ii) i Pacchetti contenenti eventi calcistici e/o sportivi sono soggetti a modifiche in relazione ai diritti esclusivi di cui Mediaset Premium sarà titolare all’inizio di ogni stagione calcistica e/o competizione sportiva”. Peraltro, la società R.T.I. S.p.A. ha puntualizzato in memoria che “non hai mai assunto contrattualmente l’impegno di non consentire la trasmissione in chiaro di alcune partite della competizione calcistica in discorso, né avrebbe mai potuto assumere verso i propri clienti un ipotetico impegno di tale genere, sia in virtù degli accordi di licenza intercorsi con l’UEFA (che prevedono che per ciascun turno di competizione una partita sia trasmessa sui canali free del Gruppo Mediaset, sia in ossequio agli obblighi sanciti dall’articolo 32 ter del d. lgs del 31 luglio 2005 n. 177 e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla delibera n. 131/12/CONS che impongono la trasmissione in chiaro di eventi di speciale rilevanza, quali sono le finali e le semifinali di Champions che coinvolgono squadre italiane”.

Tanto premesso, a fronte della doglianza mossa dall'istante non sussistono i presupposti per la liquidazione di indennizzi e/o rimborsi, atteso che l'articolo 17, comma 4 e 5, delle Condizioni generali di fornitura del servizio *Mediaset Premium Club* si riferisce esclusivamente ai casi di mancato rispetto degli *standards* di qualità elencati tassativamente nel precedente articolo 12, previa segnalazione inviata dall'istante contestualmente al verificarsi del disservizio o nel corso del suo protrarsi. Al riguardo, va rilevato che nel caso di specie non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di contestazione e/o reclamo di disservizio circostanziato, atteso che l'istante ha sollevato una doglianza ultronea agli impegni contrattuali assunti dalla società R.T.I. S.p.A.

Pertanto, la richiesta dell'istante di cui al punto i., di liquidazione degli indennizzi e di storno delle fatture, non può ritenersi accoglibile.

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza della ditta Carrillo, nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi